

CANCELLAZIONE DEL VOLO

La cancellazione del volo si verifica quando un volo, originariamente previsto dalla compagnia aerea, viene, in un momento successivo, cancellato. I passeggeri devono essere informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

Cosa succede

in caso di cancellazione del volo la compagnia aerea ha l'obbligo di fornire al passeggero la scelta tra:

- **rimborso** entro 7 giorni del prezzo del biglietto;
- **riprotezione**, cioè imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di trasporto comparabili e secondo la disponibilità dei posti.

Diritti del passeggero

Al passeggero il cui volo sia stato cancellato spettano inoltre **assistenza e compensazione pecuniaria**, alle stesse condizioni previste per il caso di overbooking.

La compensazione pecuniaria non è tuttavia dovuta nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo con preavviso:

- di almeno **2 settimane**;
- **compreso tra 2 settimane e 7 giorni**, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 2 ore e con ritardo sull'arrivo non superiore a 4 ore rispetto all'orario previsto per il volo cancellato;
- **inferiore a 7 giorni**, e gli venga offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull'arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all'orario previsto per il volo cancellato.

La compensazione pecuniaria non è inoltre dovuta nel caso in cui la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da **circostanze eccezionali** (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per sicurezza, scioperi, ecc.) che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.



Cosa fare

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale. Le violazioni del Regolamento CE n. 261/2004 saranno inoltre segnalate all'ENAC, che provvederà agli accertamenti del caso, con potere sanzionatorio verso le compagnie inadempienti.